



## Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed  
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e./2020/16

Alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano  
Assessorati alla Sanità  
Servizi veterinari

E p.c.

All'Uff. 1 DGSAF

Agli IIZZSS

Al CEA – IZS Torino

[izsto@legalmail.it](mailto:izsto@legalmail.it)

All'ISS – Roma

[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

**Oggetto: SCRAPIE – Applicazione dei regolamenti di modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 a partire dal 1° gennaio 2021.**

Nell'anno 2020 sono stati adottati dalla Commissione Europea due importanti regolamenti (Reg (UE) 2020/ 772 e Reg (UE) 2020/ 1593) che modificano gli allegati VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Di seguito viene riportato in forma sintetica quanto previsto dai due regolamenti, facendo anche riferimento a quanto già indicato in precedenti note ministeriali.

A seguito della positività al test rapido devono essere applicate tutte le misure previste dalla normativa nazionale (Regolamento di Polizia Veterinaria e Decreto 8.4.1999 e s.m.i.) e dalla normativa comunitaria (Regolamento CE 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e s.m.i.).

*Scrapie atipica:* dopo la positività dell'esame di prima istanza (test rapido), nel caso in cui le prove di conferma svolte dal Centro di Referenza per le EST (CEA-Torino), attestino la positività per *scrapie atipica* (nota ministeriale prot. n. 4660 del 26.02.2020) tutte le misure applicate nell'allevamento (blocco delle movimentazioni, sequestro del latte e prodotti derivati) potranno essere revocate. Dovrà essere mantenuto esclusivamente il programma biennale di sorveglianza intensificata che prevede il prelievo e l'esame dell'obex di tutti i capi regolarmente macellati, venuti a morte o abbattuti di età superiore ai 18 mesi; questa misura verrà revocata nel maggio 2021 ai sensi del doc SANTE 11906/2020.

Diversamente, qualora le prove di conferma si concludano senza indicazione esplicita di diagnosi di *scrapie atipica*, il caso, da sospetto sarà confermato, molto probabilmente, come *scrapie classica*.

Si potranno convalidare le misure precedentemente adottate ed avviare, solo ora e non a partire dalla positività al test rapido (abrogazione della nota ministeriale prot n.25346 del 23.12.2008), le prove di genotipizzazione.

Occorrerà attendere il rapporto di prova dell'ISS che riporti la diagnosi di *scrapie classica* associata all'esclusione di BSE per svincolare il latte destinandolo al libero consumo per uso umano, mangime per i "non ruminanti", alla distribuzione sul territorio come sottoprodotto o ad un impianto di biogas o compostaggio (nota ministeriale prot. n.18184 del 24.09.2013).

Successivamente, in base ai risultati delle prove di genotipizzazione, ai fini dell'eradicazione, potranno essere applicate le opzioni/deroghe di cui all'allegato VII del Regolamento CE 999/2001 che prevedono ancora le tre opzioni di intervento, con le relative deroghe. Tra queste, è direttamente applicabile, dopo valutazione del rischio da parte del servizio veterinario competente per territorio, soltanto quanto di seguito riportato:

- 2.2.2. c) abbattimento e distruzione immediata dei soggetti suscettibili;
- 2.2.2.c) ii) differimento delle prove di genotipizzazione di massimo tre mesi in caso di soggetti gestanti in prossimità dei parti.

Durante il periodo di eradicazione del focolaio, i risultati dei prelievi dei soggetti di età superiore ai 18 mesi regolarmente macellati, morti e/o abbattuti, sottoposti al test di screening rapido per la diagnosi di TSE, non comporteranno alcuna misura di restrizione aggiuntiva, se non nel caso in cui risultasse un esito di "BSE non esclusa" (nota ministeriale prot. n. 26919 del 11.12.2020).

Terminato il periodo di eradicazione dovrà essere applicata una sorveglianza intensificata, per due anni dall'ultimo caso risultato positivo; a differenza di quanto sino ad oggi adottato ed indipendentemente dalla opzione utilizzata, la sorveglianza prevede il prelievo e l'esame dell'obex di tutti i capi venuti a morte o abbattuti di età superiore ai 18 mesi mentre sono esclusi i capi regolarmente macellati.

Si ricorda infine che in base al regolamento UE 969/2018 l'asportazione del materiale specifico a rischio (MSR) (costituito dai seguenti tessuti: *cranio, compresi il cervello e gli occhi, e il midollo spinale*) dovrà essere eseguita solo sugli ovini e caprini regolarmente macellati di età maggiore di 12 mesi.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3

Dott. Luigi Ruocco

*\*f.to Luigi Ruocco*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott.ssa Maria Gabriella Perrotta [mg.perrotta@sanita.it](mailto:mg.perrotta@sanita.it) – 06.5994.6938